

**PROCEDURA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI
ERREDUE S.P.A.**



Premessa

La presente procedura (la “**Procedura OPC**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da ErreDue S.p.A. (la “**Società**” o l’”**Emittente**”) direttamente o per il tramite delle società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, in seguito all’ammissione degli strumenti finanziari della Società sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Emittenti EGM, come successivamente modificato e integrato, (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), la Procedura OPC è adottata ai sensi del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento OPC Consob**”) e delle disposizioni in tema di parti correlate per le operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull’Euronext Growth Milan, come successivamente modificate ed integrate, (le “**Disposizioni**”).

La Procedura OPC disciplina l’individuazione, l’approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate della Società, realizzate direttamente dalla Società medesima o per il tramite delle sue Controllate (come *infra* definite). In particolare, la Procedura OPC:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- regola le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**”);
- stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La presente Procedura OPC vale come istruzione impartita dall’Emittente a tutte le Controllate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, del D. Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento OPC Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle Disposizioni (come *infra* definite) e al Regolamento OPC Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

La Procedura OPC è pubblicata senza indugio, entro la data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM e, in seguito, ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società www.erreuegas.it alla sezione "*Investor Relations*".

SOMMARIO

SOMMARIO	4
Articolo 1 – Definizioni	5
Articolo 2 – Approvazione e modifiche alla Procedura OPC	8
Articolo 3 – Identificazioni delle Parti Correlate	9
Articolo 4 – Istruttoria ed approvazione delle OPC	10
Articolo 5 – Procedura per le Operazioni con Parti Correlate	11
Articolo 6 – Operazioni effettuate per il tramite di Controllate	14
Articolo 7 - Approvazione di Delibere-Quadro	15
Articolo 8 – Casi di esclusione	16
Articolo 9 – Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate	17
Articolo 10 – Riservatezza	19
Articolo 11 – Entrata in vigore della Procedura OPC	19
ALLEGATI	20

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratori coinvolti nell'Operazione	gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
Amministratori Indipendenti	gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.
Amministratori non Correlati	gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.
Collegio Sindacale	il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.
Comitato OPC	il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall'Articolo 5 della Procedura OPC.
Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard	le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Consiglio di Amministrazione	il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
Disposizioni	le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nella versione <i>pro tempore</i> vigente ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su EGM.
Funzione Responsabile	la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna della Società. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Controllate, la Funzione

Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere

Indici di Rilevanza

come indicati nell'Allegato 2 alle Disposizioni.

Interessi Significativi

gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione Applicativa, fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Controllata o società collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura.

MAR

il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

OPC di Importo Esiguo

indica le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 100.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero non superiore ad Euro 200.000,00 qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

OPC di Maggiore Rilevanza

le OPC poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali gli Indici di Rilevanza siano superiori alla soglia del 5% (cinque per cento), il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 2 alle Disposizioni, cui si rinvia.

OPC di Minore Rilevanza

le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

Operazione con Parti Correlate o OPC

“un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo” ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Parte Correlata

ai fini della presente Procedura OPC, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con Responsabilità Strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Internazionali Contabili e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente.

Sulla base delle definizioni dai Principi Contabili Internazionali - che dovranno intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti agli stessi - una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

a. Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità se tale persona:

i. ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità;

ii. ha un’influenza notevole sull’entità; o

iii. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell’entità o di una sua controllante.

b. Un’entità è correlata a un’entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i. l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

ii. un’entità è una collegata o una *joint venture* dell’altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

iii. entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

iv. un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;

vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Presidi Equivalenti

i presidi indicati nell'Articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato OPC secondo le relative regole di composizione.

Principi Contabili Internazionali

i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Procedura per la Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate

la procedura per la comunicazione delle informazioni privilegiate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2022.

TUF

il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e successive modificazioni.

Articolo 2 – Approvazione e modifiche alla Procedura OPC

2.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura OPC e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato OPC.

Il Comitato OPC si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura OPC o delle modifiche ad essa inerenti. Il parere del Comitato OPC viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, annualmente, se procedere ad una revisione della Procedura OPC, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

2.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Responsabile della Società trasmette la Procedura OPC, unitamente all'Elenco Parti Correlate agli amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, alle principali direzioni delle funzioni aziendali dell'Emittente – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma –, nonché le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura OPC.

La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.

Articolo 3 – Identificazioni delle Parti Correlate

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate, come *infra* definito, ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile della Società.

La Funzione Responsabile, tramite appositi strumenti informativi, predispone, tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, anche con il supporto di eventuali altre direzioni delle funzioni aziendali, e mette a disposizione dell'organo amministrativo e delle principali funzioni aziendali della Società, nonché dell'organo amministrativo e delle principali funzioni aziendali delle Controllate, delle società che esercitano il controllo sulla Società e delle società collegate alla Società medesima un elenco delle parti correlate alla Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, della società controllante e delle Controllate, con cadenza semestrale, il questionario riportato nell'“Allegato A”. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario e comunicano tempestivamente agli stessi, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno in relazione alle informazioni ivi contenute.

Ciascuna Parte Correlata di cui all'art. 1(a)(i) e a(iii) è tenuta a fornire preventiva comunicazione alla Funzione Responsabile, che informa gli amministratori delegati, nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo di qualsiasi natura con la Società o le Controllate.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;

- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, valuta tempestivamente se:

- l'operazione rientri effettivamente tra le OPC e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo Articolo 5;
- sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo Articolo 8.

La Funzione Responsabile, eventualmente con il supporto del soggetto incaricato o della funzione aziendale competente, riscontra altresì se il perfezionamento dell'operazione sia idoneo ad integrare un'operazione *price sensitive* e se vada quindi attivata la Procedura per la Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate. In tal caso, il comunicato che verrà diffuso ai sensi dell'art. 17 MAR, dovrà riportare, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento.

Nel caso *sub* (a) che precede, la Funzione Responsabile avvia la procedura di cui al successivo Articolo 5.

Nel caso *sub* (b) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo Articolo 8 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

La Funzione Responsabile della Società predisporre e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico, delle:

- OPC, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo Articolo 5 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo Articolo 7); nonché
- OPC, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo Articolo 8.

Articolo 4 – Istruttoria ed approvazione delle OPC

Le OPC rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento OPC Consob, come richiamato dall'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM, la Società applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle di Maggiore Rilevanza (come individuate ai sensi dell'Allegato 2 delle Disposizioni), la procedura individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza, che tiene conto dei principi e delle regole di cui all'art. 7 del Regolamento OPC Consob, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni relative all'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 2 delle Disposizioni e dell'art. 9.2 della Procedura.

In particolare, come illustrato al successivo Articolo 5, le OPC sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato OPC.

In ognuno dei casi di cui agli Articoli 5 e 6 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (quali, a titolo esemplificativo, valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute);
- la natura della correlazione;
- l'interesse della società all'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato OPC cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness e/o legal opinions* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché (ii) le decisioni in merito alle c.d. "Operazioni di Maggiore Rilevanza", individuate dal successivo Articolo 9.2.

Articolo 5 – Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

5.1 Comitato Parti Correlate

Il Comitato OPC è composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica che non siano correlati con la specifica Operazione con Parti Correlate, fermo restando che – ogni qualvolta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente – il Comitato OPC si riterrà correttamente costituito con la presenza dell'Amministratore Indipendente, del Presidente del Collegio Sindacale e di un altro amministratore non esecutivo, ovvero in caso di assenza di altro amministratore non esecutivo, di un sindaco effettivo.

È facoltà del Comitato OPC, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, farsi assistere da uno o più esperti indipendenti (di cui verifica preventivamente l'indipendenza, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC Consob) attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness e/o legal opinions*. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni.

Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC Consob. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con l'Emittente, i soggetti che controllano l'Emittente medesima, le Controllate dall'Emittente o sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società

e/o i soggetti che esercitano il controllo (individuale o congiunto) o l'influenza notevole sull'Emittente in forza della partecipazione a un patto parasociale non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o *fairness e/o legal opinions* vengono trasmesse al Comitato OPC (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato OPC medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato OPC si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione e, in ogni caso, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a una specifica Operazione con Parte Correlata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'indicazione sintetica dell'Operazione con Parte Correlata da trattare. Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) dell'Emittente o delle Controllate, nonché altri soggetti indicati dal Comitato OPC.

I soggetti individuati quali componenti del Comitato OPC sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 5.2.

Le riunioni del Comitato OPC possono tenersi anche per teleconferenza/audio conferenza o per procedura di consultazione scritta. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto da parte della maggioranza dei membri del Comitato.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i 3 (tre) Giorni Lavorativi precedenti la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'OPC, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC. Tale parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.

Il parere – motivato e non vincolante – sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni è allegato al verbale della riunione del comitato.

5.2 Presidi Equivalenti

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato OPC risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato OPC sia chiamato ad esprimersi e, comunque, in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato OPC in conformità a quanto disciplinato nel presente articolo, si ricorrerà invece a Presidi Equivalenti nell'ordine:

- (a) qualora uno dei membri del Comitato OPC non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati del Comitato OPC;
- (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (a) non possa trovare applicazione, il parere del Comitato è rilasciato dall'unico Amministratore Non Correlato presente nell'organo amministrativo della Società; ovvero
- (c) nel caso in cui i presidi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) non possano trovare applicazione il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica operazione, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, devono darne notizia agli altri sindaci

precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (in tal caso troverà applicazione il seguente punto (c); ovvero

- (d) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

In caso di ricorso a uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al precedente paragrafo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato OPC.

5.3 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare o non debbano comunque essere autorizzate da quest'ultima, sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Conclude le attività di cui al precedente Articolo 3:

- (a) la Funzione Responsabile informa tempestivamente il soggetto competente in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'operazione e della rilevanza dell'operazione medesima ai sensi del Regolamento; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Funzione Responsabile, al Comitato OPC, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete, aggiornate ed adeguate sull'operazione affinché i componenti del Comitato OPC dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione in capo a ciascuno di loro rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata).

L'informativa da rendere deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

- (b) il Comitato OPC può richiedere informazioni aggiuntive.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l'operazione, il Presidente o un membro del Comitato OPC a ciò delegato illustra al Consiglio di Amministrazione il motivato parere del comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato OPC ovvero, a seconda dei casi, dall'Amministratore Indipendente non Correlato eventualmente presente. Qualora l'approvazione dell'Operazione con parti Correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle OPC e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 della MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti Consob**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.erreduegas.it alla sezione "*Investor Relations*".

5.4 Operazioni di competenza dell'assemblea

Quando un'operazione è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente Articolo 5.1.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza come individuata dal successivo Articolo 9.2 sia di competenza dell'assemblea e sulla stessa sia stato espresso un parere contrario da parte del Comitato OPC, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'art. 11, comma 3, del Regolamento OPC Consob e, pertanto, l'OPC non potrà essere realizzata, fermo quanto previsto dalle norme relative ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, in presenza di un voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 6 – Operazioni effettuate per il tramite di Controllate

Le disposizioni di cui alla Procedura trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.

Prima di effettuare un'operazione la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri fra le Parti Correlate e se l'Operazione non sia di Importo Esiguo ovvero esente ai sensi della Procedura.

La Società Controllata informa quindi tempestivamente l'organo delegato della controllante, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.

Il Comitato OPC, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della Parte Correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato OPC ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono.

Il parere deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i 3 (tre) Giorni Lavorativi precedenti la data di approvazione e/o esecuzione dell'OPC. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'OPC, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'OPC.

Qualora l'OPC da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli organi delegati delle Controllate, con il supporto delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale dell'Emittente una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle OPC nonché delle OPC oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

Articolo 7 - Approvazione di Delibere-Quadro

- 7.1 Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento OPC Consob, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di OPC omogenee a carattere più ricorrente, la Società può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della stessa, direttamente o per il tramite di Controllate, di una serie di OPC omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "**Delibere-Quadro**").
- 7.2 Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di Delibere Quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente Articolo 5, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle OPC oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al precedente Articolo 1 (OPC di Maggiore Rilevanza).
- 7.3 Le Delibere Quadro adottate conformemente al presente Articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a OPC sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli organi delegati della Società, con il supporto delle competenti Direzioni delle funzioni aziendali dell'Emittente, rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle Delibere Quadro.

In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo Articolo 9.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non si applicano le previsioni dell'art. 7 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

Articolo 8 – Casi di esclusione

La Procedura non si applica a:

- (a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (*cf.* successivo Articolo 8.2);
- (b) le Operazioni di Importo Esiguo: tale esclusione non si applica nel caso di più OPC di Importo Esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che all'Emittente che, cumulativamente considerate, superino l'importo indicato all'Articolo 1;
- (c) le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo – ove nominato – (*ex art.* 2389, comma 1, del codice civile) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche inclusa nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea *ex art.* 2389, comma 3, del codice civile;
- (d) le OPC ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o *Standard*: in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, le società indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro, la Società comunica altresì le suddette informazioni entro il termine previsto all'articolo 9.2 agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate;
- (e) ove espressamente consentito dallo statuto, le OPC urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, ferme le disposizioni dell'articolo 2 delle Disposizioni e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione applicabile alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, comma 6, delle Disposizioni; e
- (f) le OPC con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi", la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dagli organi delegati, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati anche tenuto conto dei criteri indicati da Consob.;

- (g) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 del codice civile);
- (h) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, inclusi (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC Consob.

Il Comitato OPC riceve, su base annuale, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati nel presente Articolo 8, esclusivamente con riferimento alle OPC di Maggior Rilevanza, da parte della Funzione Responsabile tramite l'invio di un *report* estratto dall'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 8.4 circa l'applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard.

Nel caso in cui le OPC che beneficiano dell'esenzione di cui al presente Articolo siano OPC di Maggior Rilevanza ai sensi del successivo Articolo 9.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob e al Comitato OPC, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'OPC, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'OPC sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; il Comitato OPC valuta in un'apposita riunione da tenersi entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dall'approvazione dell'OPC, la corretta applicazione dei casi di esenzione di cui all'Articolo 8 che precede, a valle della quale, nella medesima data, comunicherà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla Funzione Responsabile gli esiti della propria valutazione;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC Consob, quali tra le OPC oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente Articolo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: (i) natura ordinaria dell'OPC, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'OPC; (ii) natura della correlazione; (iii) semplicità dello schema economico contrattuale; (iv) dimensione, e (v) tipologia della controparte.

8-bis Flussi informativi per la verifica della corretta applicazione dei casi di esenzione

Gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate: i) ricevono, almeno una volta all'anno, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi dell'art. 8 della presente Procedura con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Ordinarie che siano concluse a Condizioni di Mercato o Standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 8, lettera d) della presente Procedura.

Articolo 9 – Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

9.1 Informativa interna sulle OPC di Minore Rilevanza

Gli organi delegati, con il supporto delle competenti direzioni delle funzioni aziendali dell'Emittente e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa in merito a:

- l'esecuzione delle OPC rilevanti ai sensi del Regolamento OPC Consob, nonché delle OPC oggetto di esclusione ai sensi della Procedura, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le Operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato OPC;
- l'attuazione delle Delibere Quadro.

9.2 Informativa al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza

Qualora venga approvata un'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Controllate, la Società predispone – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 5, TUF – un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 delle Disposizioni (il "**Documento Informativo**").

Ai fini degli obblighi di pubblicazione del documento informativo di cui al presente Articolo 9.2, assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza indicate al precedente Articolo 1 da parte di più OPC concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia all'Emittente, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "**Operazioni Cumulate**").

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili alla Società in relazione al proprio *status* di emittente quotato su EGM, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'OPC da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato OPC e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati di cui tale Comitato o l'organo amministrativo si siano avvalsi. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento OPC Consob, motivando tale scelta.

Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento OPC Consob, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, una nuova versione del documento.

9.3 Informativa periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- singole operazioni individuate come di “maggiore rilevanza” ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento OPC Consob concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.4 Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

Qualora un’OPC, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell’art. 17 della MAR, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell’OPC;
- (b) l’indicazione che la controparte dell’OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell’OPC;
- (d) se l’OPC supera o meno le soglie di rilevanza identificate al precedente Articolo 1 per le OPC di Maggior Rilevanza e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura OPC ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
- (f) l’eventuale approvazione dell’OPC nonostante l’avviso contrario del Comitato OPC.

Articolo 10 – Riservatezza

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle OPC devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente Procedura OPC per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

Articolo 11 – Entrata in vigore della Procedura OPC

La presente Procedura è stata approvata in data 23 novembre 2022 dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole dell’Amministratore Indipendente, ed entrerà in vigore alla data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari dell’Emittente su EGM.

ALLEGATI

Allegato A – “Questionario relativo alla procedura per le Operazioni con Parti Correlate dell’Emittente”

ALLEGATO A
QUESTIONARIO

Dati Personali

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo (domicilio)	
Codice Fiscale	
Carica	

1 – Stretti familiari

Individuazione delle parti correlate dell’Emittente ai sensi dei Principi Contabili Internazionali (il “Regolamento OPC”)

1) il coniuge non legalmente separato o il convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) i Suoi figli

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) le persone a Suo carico

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) i figli del coniuge non legalmente separato o Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

5) le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

6) altri stretti familiari che possano influenzarla ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con l'Emittente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2A – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate all'Emittente ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente 1) il *controllo* (1) o il *controllo congiunto* (2), 2) un'*influenza notevole* (3), ovvero 3) entità italiane o estere delle quali Lei detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto?

SÌ NO

Se la risposta è “Sì”, si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale / P. IVA	Natura della Correlazione*

* Nella casella “Natura della correlazione” Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. 1 per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
- il n. 2 per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. 3 per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto.

2A – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate all'Emittente ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla domanda (1)

Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi *stretti familiari* esercitano direttamente o indirettamente 1) il *controllo* ⁽¹⁾ o il *controllo congiunto* ⁽²⁾, 2) un'*influenza notevole* ⁽³⁾, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali i Suoi *stretti familiari* detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto?

SÌ NO

Se la risposta è “Sì”, si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello *stretto familiare***:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale / P. IVA	Natura della Correlazione*

* Nella casella "Natura della correlazione" Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. 1 per il rapporto di *controllo o controllo congiunto*;
- il n. 2 per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. 3 per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto.

** Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto (2.b) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

[Luogo], [data],

[Firma]

[Nome per esteso]

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Nota 1 – Definizione di Controllo

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

Nota 3 – Definizione di influenza notevole

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% (venti per cento) o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% (venti per cento) dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l’interscambio di personale dirigente;

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Nota 4 – Definizione di stretto familiare

Si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, il soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità.

Essi possono includere:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.